

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro ⁽¹⁾

(2002/C 203 E/37)

COM(2002) 254 def. — 2001/0165(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 maggio 2002)

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 179.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione, elaborata a seguito della consultazione delle parti sociali e del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 251 del Trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto ⁽²⁾ invitano la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE ⁽³⁾ e a valutare in particolare se sia fondato riorientare le misure protettive verso le attività che comportano attualmente i rischi maggiori.

(2) Il Comitato economico e sociale nel suo parere sull'amianto ⁽⁴⁾ auspica che la Commissione adotti nuove misure volte a ridurre i rischi cui sono soggetti i lavoratori.

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 142 del 7.5.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU C 138 del 18.5.1999, pag. 24.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ come modificata nel 1999 dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione ⁽²⁾, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.
- (4) Tutti i lavoratori devono essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e devono pertanto essere soppresse le deroghe previste per i settori della navigazione marittima e aerea.
- (5) Al fine di garantire maggiore chiarezza nella definizione delle fibre, esse devono essere ridefinite sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).
- (6) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e utilizzazione dell'amianto, la limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto svolgerà un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.
- (7) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto deve essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.
- (8) Tenuto conto dei più recenti sviluppi della tecnica, occorre definire meglio la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore dell'amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.
- (3) Alla luce delle summenzionate conclusioni del Consiglio, la Commissione dovrebbe presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE tenendo conto degli studi più approfonditi sui limiti di esposizione al crisotilo e sui metodi di misurazione del tenore di amianto nell'aria, con specifico riferimento al metodo adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Provvedimenti analoghi dovrebbero essere adottati per quanto riguarda le fibre di sostituzione.
- (4) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ come modificata nel 1999 dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione ⁽²⁾, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.
- (5) Tutti i lavoratori devono essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e devono pertanto essere soppresse le deroghe previste per i settori della navigazione marittima e aerea.
- (6) Al fine di garantire maggiore chiarezza nella definizione delle fibre, esse devono essere ridefinite sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).
- (7) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e utilizzazione dell'amianto, la limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto svolgerà un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.
- (8) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto deve essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.
- (9) Tenuto conto dei più recenti sviluppi della tecnica, occorre definire meglio la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore dell'amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

PROPOSTA INIZIALE

- (9) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è auspicabile ridurre il valore limite di esposizione professionale all'amianto.
- (10) Prima dell'inizio di un progetto di rimozione dell'amianto i responsabili degli edifici devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altri soggetti che possono essere esposti all'amianto in ragione del suo utilizzo, dei lavori di manutenzione o di altre attività negli edifici medesimi.
- (11) È indispensabile garantire che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscano tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.
- (12) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.
- (13) Occorre allineare le caratteristiche delle cartelle cliniche e della documentazione dell'esposizione all'amianto di cui alla direttiva 83/477/CEE a quelle indicate nella direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾.
- (14) È opportuno aggiornare, alla luce delle più recenti acquisizioni della medicina, le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai fini di un'individuazione precoce di patologie connesse all'amianto.

⁽¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

PROPOSTA MODIFICATA

- (10) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è auspicabile ridurre il valore limite di esposizione professionale all'amianto.
- (11) Prima dell'inizio di un progetto di rimozione dell'amianto i responsabili degli edifici devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altri soggetti che possono essere esposti all'amianto in ragione del suo utilizzo, dei lavori di manutenzione o di altre attività negli edifici medesimi o nelle immediate vicinanze.
- (12) È indispensabile garantire che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscano tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.
- (13) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.
- (14) Occorre allineare le caratteristiche delle cartelle cliniche e della documentazione dell'esposizione all'amianto di cui alla direttiva 83/477/CEE a quelle indicate nella direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾.
- (15) È opportuno aggiornare, alla luce delle più recenti acquisizioni della medicina, le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai fini di un'individuazione precoce di patologie connesse all'amianto.

⁽¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

PROPOSTA INIZIALE

- (15) Conformemente al principio di proporzionalità è opportuno e necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 83/477/CEE, modificare detta direttiva come proposto. Tali modifiche non vanno oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.
- (16) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (17) Le suddette modifiche si limitano al minimo necessario in modo da non imporre oneri inutili rispetto alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese.
- (18) In virtù della decisione 74/325/CEE ⁽¹⁾, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore.
- (19) La direttiva 83/477/CEE deve pertanto essere modificata in conformità di quanto sopra esposto,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/477/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso.

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi:

- actinolite amianto, n. CAS 77536-66-4 (*),
- grunerite di amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5 (*),
- antofillite amianto, n. CAS 77536-67-5 (*),
- crisotilo, n. CAS 12001-29-5 (*),

⁽¹⁾ GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

PROPOSTA MODIFICATA

- (16) Conformemente al principio di proporzionalità è opportuno e necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 83/477/CEE, modificare detta direttiva come proposto. Tali modifiche non vanno oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.
- (17) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (18) Le suddette modifiche si limitano al minimo necessario in modo da non imporre oneri inutili rispetto alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese.
- (19) In virtù della decisione 74/325/CEE ⁽¹⁾, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore.
- (20) La direttiva 83/477/CEE deve pertanto essere modificata in conformità di quanto sopra esposto,

Invariato

⁽¹⁾ GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- crocidolite, n. CAS 12001-28-4 (*),
- tremolite amianto, n. CAS 77536-68-6 (*).

(*) Numero del registro del Chemical Abstract Service (CAS).»

3) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:

«3. Purché il tempo di esposizione totale dei lavoratori non superi le due ore in un qualsiasi periodo di sette giorni e purché risulti chiaramente dalla valutazione del rischio prevista dal paragrafo 2 che il limite di esposizione all'amianto non sia superato, gli articoli 4, 15 e 16 non sono applicabili quando il lavoro prevede:

- a) rivestimenti in amianto, isolamenti in amianto o pannelli in amianto, oppure
- b) il controllo della qualità dell'aria, il controllo di conformità o il prelievo di campioni alla rinfusa per accertare se un determinato materiale sia amianto.»

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La notifica deve essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve comprendere almeno una breve descrizione:

- a) dell'ubicazione del sito in cui avvengono i lavori;
- b) del tipo e delle quantità di amianto utilizzate o maneggiate;
- c) delle attività e dei processi attuati;
- d) dei prodotti fabbricati;

c) delle attività e dei processi attuati, incluse le misure adottate per prevenire l'inquinamento da amianto all'esterno del sito in cui avvengono i lavori;

Invariato

e) dell'impresa e del/dei lavoratore/i o dell'ente tenuto a svolgere, in virtù di un vincolo contrattuale, attività inerenti all'amianto.

Quando si procede alla rimozione dell'amianto, la notifica deve includere anche informazioni sul periodo esatto in cui avverrà la rimozione nonché informazioni sulle misure che verranno adottate per limitare l'esposizione all'amianto dei lavoratori coinvolti. La notifica sarà presentata prima dell'inizio del progetto di rimozione dell'amianto.»

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta intervenga nelle condizioni di lavoro una modifica suscettibile di comportare una diversa esposizione alla polvere di amianto oppure a materiali contenenti amianto.»

5) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alle polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul posto di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso deve essere al di sotto del valore limite fissato dall'articolo 8, segnatamente attraverso le seguenti misure:

1. Il numero di lavoratori esposti o suscettibili di essere esposti a polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile.
2. I processi lavorativi devono essere, in linea di massima, concepiti in modo da evitare emissioni di polveri di amianto nell'aria.
3. Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione.
4. L'amianto o i materiali contenenti amianto in grado di produrre polveri devono essere stoccati e trasportati in imballaggi debitamente sigillati.
5. I residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in imballaggi debitamente sigillati con etichettatura indicante che il contenuto è amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive.

I residui di cui al paragrafo 1 devono essere trattati in conformità con la direttiva 91/689/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.»

6) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8, e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre d'amianto nell'aria sul posto di lavoro deve essere effettuata regolarmente.

2. I processi lavorativi devono essere concepiti in modo da prevenire emissioni di polveri di amianto nell'aria all'interno del sito di lavoro e nelle sue adiacenze.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. I campioni devono essere rappresentativi dell'esposizione personale del lavoratore alle polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

3. Il prelievo di campioni va effettuato previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa.

4. Il prelievo dei campioni è effettuato da personale in possesso delle necessarie qualifiche. I campioni prelevati vengono successivamente analizzati in laboratori attrezzati e in grado di applicare le necessarie tecniche di identificazione.

5. La durata del campionamento deve essere tale da consentire di stabilire l'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o determinazione di valori ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre è effettuato ogniqualvolta ciò sia possibile tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ⁽¹⁾ nel 1997.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al paragrafo 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.»

7) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm³, espressa come media ponderata su un periodo di riferimento di 8 ore (TWA).»

8) All'articolo 9, il paragrafo 1 è soppresso.

PROPOSTA MODIFICATA

6. Il conteggio delle fibre è effettuato ogniqualvolta ciò sia possibile tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ⁽¹⁾ nel 1997 o qualsiasi altro metodo che dia risultati analoghi.

Invariato

⁽¹⁾ Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).

⁽¹⁾ Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

9) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue:

«Quando il valore limite fissato all'articolo 8 è superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e prese quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario.»

10) Viene aggiunto l'articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali adottano ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari.

Se vi sono dubbi sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si dovranno seguire le norme e le procedure di rimozione dell'amianto.»

11) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

«1. Per talune attività, quali lavori di demolizione o di rimozione, per le quali si prevede il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'impiego di misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue:

a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali che essi devono indossare;

b) verranno affissi appositi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato nell'articolo 8;

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione.»

Invariato

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali adottano ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari, agli enti locali, alla protezione civile e altre autorità, organismi o privati e a chiunque sia in grado di fornire, ampliare o migliorare tali informazioni.

Invariato

«1. Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione, riparazione e manutenzione per le quali si prevede il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'impiego di misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

c) si dovrà evitare la diffusione della polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.»

12) All'articolo 12, paragrafo 2 i primi due commi sono sostituiti da quanto segue:

«2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prescrivere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve in particolare prevedere che:

- l'amianto e/o i prodotti contenenti amianto siano rimossi prima di applicare le tecniche di demolizione,
- venga fornito, se necessario, l'equipaggiamento protettivo personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).»

13) Viene aggiunto l'articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

1. I datori di lavoro devono prevedere misure di formazione per tutti i lavoratori esposti o suscettibili di esposizione a polveri contenenti amianto, senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari.

2. I corsi di formazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e informarli su quanto segue:

a) proprietà dell'amianto e suoi effetti sulla salute, ivi incluso l'effetto sinergico del fumo,

a) rischi specifici di ogni tipo di amianto e conseguenze per la salute dei lavoratori e di terzi, inclusi eventuali effetti collaterali del fumo o altre sostanze nocive e altrimenti pericolose presenti sul posto di lavoro,

b) tipi di prodotti o materiali a potenziale contenuto di amianto,

Invariato

c) attività che possono comportare un'esposizione all'amianto e importanza dei controlli preventivi per contenere tale esposizione,

d) procedure di lavoro sicure, controlli e attrezzature di protezione,

e) scopo, scelta, selezione, limiti e corretta utilizzazione delle attrezzature di protezione respiratoria,

f) procedure di emergenza,

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

g) procedure di decontaminazione,

h) eliminazione dei rifiuti,

i) controllo medico.

3. Orientamenti pratici per la formazione degli addetti alla rimozione dell'amianto verranno messi a punto a livello comunitario.»

14) Viene aggiunto l'articolo 10 bis:

«Articolo 12 ter

Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo.»

15) All'articolo 14 paragrafo 2, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

«b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono immediatamente informati del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati sulle misure da adottare oppure qualora si tratti di una situazione di emergenza, informati delle misure adottate.»

16) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

«2. Il registro di cui al paragrafo 1 e le cartelle cliniche di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15 devono essere conservati per un periodo minimo di 40 anni dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»

17) All'articolo 16 va aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Qualora l'impresa cessi la sua attività i documenti di cui al paragrafo 2 vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»

i) controllo medico e periodicità dello stesso.

Invariato

16) All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Ai lavoratori sono fornite informazioni e consulenza relativamente a qualsiasi accertamento clinico cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.

Il medico o i servizi di medicina del lavoro possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali.»

17) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

Invariato

18) All'articolo 16 va aggiunto il seguente paragrafo 3:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

18) L'allegato I è soppresso.

19) Il punto 3 dell'allegato II è modificato come segue:

«3. L'accertamento clinico dei lavoratori va effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare le seguenti misure:

- tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,
- colloquio individuale,
- esame clinico del torace,
- prove di funzionalità respiratoria (spirometria e curve flusso-volume).

Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dovrà decidere, caso per caso e alla luce delle più recenti conoscenze in materia di medicina del lavoro, in merito all'opportunità o meno di effettuare altri esami, quali l'esame citologico dell'espettorato, una radiografia toracica o una tomodensitometria.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

19) L'allegato I è soppresso.

20) Il punto 3 dell'allegato II è modificato come segue:

Invariato